

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA
VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE
(L.R. 31/2008, ART. 59)”
COMUNE DI NIARDO**

Sommario

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE	2
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	2
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO.....	2
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE	3
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA	3
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA	4
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI.....	4
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI	4
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI.....	5
ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	5
ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE.....	6
Art. 13 – PERMESSI	6
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI.....	7
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE.....	10
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI	10
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI	10
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI	10
Art. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI.....	11
Art. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI.....	11
Art. 21 - VIGILANZA	11
Art. 22 – SANZIONI	11
Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE	12
ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI.....	13

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di NIARDO.
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana di Valle Camonica nell’ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A “Elenco strade agro-silvo-pastorali”, parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;

- b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
 - 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
 - 5) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008 e riportate in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato".

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità Montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante dei Piani di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica e del Parco dell'Adamello, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 - a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
 - c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità Montana, dei Comuni e delle Unioni, dei Consorzi Forestali, di ERSAF;
 - d. i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 - e. le biciclette, anche a pedalata assistita;
 - f. trattori e macchine operatrici utilizzate per attività agricole e forestali;
 - g. i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione al soggetto gestore da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli, informazioni da trasmettere almeno 1 settimana prima delle date dei suddetti censimenti: il soggetto gestore provvederà a rilasciare un unico nullaosta riportante i nominativi e gli estremi degli autoveicoli autorizzati.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il Consorzio Forestale Pizzo Badile. Qualora il soggetto svolga tale mansione anche per gli altri Comuni, i permessi rilasciati autorizzano al transito su tutte le strade VASP gestite.
- 2) Il Soggetto gestore:
 - a. rilascia e registra i permessi di transito;
 - b. segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - c. incassa i proventi dei permessi di transito;
 - d. cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - e. propone al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari.
- 3) Il Comune vigila sull'operato del Soggetto gestore.

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente" oppure: "Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente".
- 2) Analogamente, il soggetto gestore può segnalare la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi in cui è consentito il traffico motorizzato (indicati in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato") dovranno essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il

transito pedonale e ciclabile; preferibilmente tali sentieri saranno vietati alla circolazione pedonale e ciclabile.

- 4) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento, previo consenso del Comune.
- 5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei Carabinieri Forestali, della Comunità Montana e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).
- 6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune, anche su proposta del soggetto gestore, può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa alla Comunità Montana, ai Carabinieri Forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato". Il Comune, sentito anche il soggetto gestore, può emettere apposita ordinanza per limitare il transito su determinate strade ovvero derogare circa il limite massimo.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Codice della strada);

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento, ovvero colui che transita con un mezzo autorizzato, è consapevole che:
 - a) la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - b) circolando sulle strade VASP, lo si fa a proprio rischio e pericolo;

- c) **deve prendere** cognizione degli stati di pericolo segnalati lungo le strade VASP ovvero sul sito del Comune e/o del soggetto gestore;
 - d) **deve rispettare** comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - e) **deve transitare** con mezzi idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
 - f) **deve transitare** sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade e a 20 Km/h su mulattiere e sentieri, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
 - g) **deve impegnarsi** ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - h) **non deve abbandonare** sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
 - i) **deve impegnarsi** a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
 - j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, **deve impegnarsi** a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.
- 2) E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 3) Coloro che transitano con mezzi autorizzati debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 4) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 5) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore, che la effettuerà in base all'effettiva disponibilità economica.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.

- 3) Il Comune si impegna a garantire direttamente al Soggetto gestore eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria e per la segnaletica.
- 4) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accordo con Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune può istituire, riprendendo un'antica tradizione, la "GIORNATA DELLE STRADE PULITE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle strade di cui al presente Regolamento (pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria).
- 2) Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito è riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate per un minimo di 8 ore di lavoro.
- 3) L'Assessore Comunale competente provvederà all'individuazione ed alla nomina di uno o più "Capi Strada" con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino. L'elenco di tutti i "Capi Strada" dovrà essere depositato presso il Comune per il rilascio dei permessi e tempestivamente comunicato al soggetto gestore.
- 4) La certificazione alla partecipazione alla "GIORNATA DELLE STRADE PULITE", attestata dal "Capo Strada" e sottoscritta dal Comune, sarà trasmessa al soggetto gestore e costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito l'Amministrazione si riserva di espletare le verifiche necessarie di effettiva presenza alle giornate lavorative.
- 5) Ai partecipanti sarà riconosciuto il diritto al rilascio del permesso gratuito secondo la categoria prevista di cui al successivo art. 12, su tutte le strade v.a.s.p. e tale permesso avrà validità 12 mesi dall'emissione.
- 6) I permessi rilasciati si intendono validi per tutte le strade ricomprese nel Piano V.A.S.P. del Comune nonché di quelle di altri comuni gestite dal medesimo soggetto gestore così come previsto dall'art. 5 comma 1.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali.
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.

- 3) Il permesso **giornaliero**, che può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati con il soggetto gestore o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo. La Comunità Montana può farsi carico di attivare, per conto dei soggetti gestori, apposita applicazione per il rilascio dei permessi giornalieri, liquidando annualmente gli introiti ai gestori proporzionalmente alla percorrenza della VASP dei singoli Comuni.
- 4) Per **tutti gli altri permessi** è necessario presentare richiesta scritta al Soggetto gestore, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) generalità della persona autorizzata;
 - c) il periodo di validità;
 - d) le strade interessate;
 - e) categoria d'utenza.
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto gestore, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- 7) Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.
- 8) Per la categoria A il permesso potrà essere sostituito dal certificato attestante l'invalidità/disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 e potrà essere utilizzato unicamente per il trasporto del disabile.
- 9) Per le categorie B e I i permessi non sono personali e, pertanto, sono riferiti alle targhe degli automezzi.

ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

- 1) Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Categoria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
A	✓ Persone diversamente abili e i loro familiari , esclusivamente per il trasporto di dette persone.	PERMANENTE	ESENTE	Max 5 automezzi
B	✓ Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento; il permesso è valido solo per la strada d'accesso a tali terreni.	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi aziendali
C	✓ Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione
D1	✓ Soggetti partecipanti alla "Giornata delle strade"	ANNUALE (12 MESI)	ESENTE	2 automezzi
D2	✓ Persone con età superiore ai 65 anni	PERMANENTE	ESENTE	1 automezzo + 1 moto
E	✓ Residenti nel Comune	ANNUALE	2	1 automezzo + 1 moto
F	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.)	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	3 automezzi
G	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche non finalizzate alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano	ALL'OCCORRENZA	1	3 automezzo

Cate- goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
H	✓ Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso OVVERO Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o piscatoria o per la raccolta di funghi e di tartufi.	ALL'OCCORRENZA	1	1 automezzo
I	✓ Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli); il permesso è valido solo per la strada d'accesso all'immobile	PERMANENTE	ESENTE	Max 3 automezzi

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Sono gratuiti i permessi per i partecipanti alla "giornata delle strade pulite" o esecutori di lavori ai sensi del successivo art. 17; la partecipazione alla "giornata delle strade pulite" consente il rilascio del permesso gratuito ad un massimo di n. 3 veicoli del nucleo familiare, valido per tutte le strade del Comune.
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

Fascia	Contributo giornaliero	Contributo settimanale	Contributo mensile	Contributo annuale
1	5,00	16,00	40,00	70,00
2	#####	#####	#####	50,00

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, comprese eventuali variazioni dei contributi di cui all'art. 15, sono demandate al soggetto gestore.

- 2) La Comunità Montana può rilasciare autorizzazioni intercomunali a soggetti che per motivi di lavoro o di ricerca devono transitare su strade di più Comuni.

ART. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.
- 2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune ad esclusione dei percorsi:
 - a. inseriti nella Rete Escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), dove il transito è consentito solo ai mezzi individuati dall'art.4, comma 8 della l.r. 5/2017;
 - b. nel Parco dell'Adamello, nel Parco dello Stelvio, nelle Riserve Regionali e nel Demanio Regionale.

ART. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dalla Comunità Montana, sentiti il Comune ed il soggetto gestore, secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART. 21 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della l.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 22 – SANZIONI

- 1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata

ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008¹.


- 2) Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2025.

¹ Ultimo aggiornamento prima dell'approvazione della presente deliberazione: decreto 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, **sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro**)

ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI



CODICE	NOME STRADA	STATO REALIZZAZIONE	CATEGORIA	CLASSE TRANSITABILITA'	LUNGHEZZA (m)
S017118_00001	MADONNINA - RE	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	689
S017118_00002	STABIO	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	1932
S017118_00003	SALIMNA	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	468
S017118_00004	STRADA DELLA DESIA	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	675
S017118_00005	FERONE DI SOTTO-FERONE DI SOPRA	DESIDERATA	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	917
S017118_00006	CROSETTE - MALGA FERONE	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	1223
S017118_00007	BISONE - DOS DEI FRA	DESIDERATA	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	602
S017118_00008	STRADA DI SISINO	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	858
S017118_00009	DOSS DEI FRA	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	674
S017118_00010	CUDA - ANNUNCIATA - MADONNINA - CAMPERELLI	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	6415
S017118_00011	CONS. BARNILE	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	98
S017118_00012	STRADA COMUNALE DEL MANTINO	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	926
S017118_00013	STRADA DELLE NESE	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	2126
S017118_00014	BISONE - MADONNINA	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	560
S017118_00015	ANNUNCIATA - FONTANA - BISONE	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	1933
S017118_00016	S.GIORGIO-CASIGOLA-DOS COCHET	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	3737

lunghezza totale 23831

ALLEGATO B: ELENCO MULATTIERE E SENTIERI CON TRANSITO MOTORIZZATO

Numero	Tipo (mulattiera o sentiero)	Nome	Lunghezza	Inizio	Fine	Lunghezza	Veicoli autorizzabili (numero, caratteristiche) e carichi massimi
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####